



**CONSIGLIO REGIONALE DELLA BASILICATA
UFFICIO PER LE POLITICHE DELLA RAPPRESENTANZA E
DELLA PARTECIPAZIONE**

**COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI
(CO.RE.COM.)**

Deliberazione n. 53/2016

**OGGETTO: DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA
ELETTROMECCANICA xxxx C/ VODAFONE ITALIA SPA**

L'anno duemilasedici il giorno 15 del mese di Luglio presso la sede del Co.re.com. si è riunito il Comitato regionale per le comunicazioni.

Sono presenti i Signori

- | | |
|-----------------------------|------------|
| 1. LAMORTE Giuditta | Presidente |
| 2. CORRARO Armando Nicola | Componente |
| 3. LAGUARDIA Gianluigi | Componente |
| 4. RAPOLLA Morena | Componente |
| 5. STIGLIANO Carmine Sergio | Componente |

Pres.	Ass.
x	
x	
	x
x	
x	

DELIBERA N.53/2016

DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA ELETTROMECCANICA XXXX C/ VODAFONE ITALIA SPA (Prot. n. 8728/C del 24/07/2015)

IL CORECOM DELLA REGIONE BASILICATA

NELLA riunione del 7 giugno 2016;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”;

VISTA la Legge regionale 27 marzo 2000 n. 20, recante norme per l’Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato Regionale per le Comunicazioni – Co.Re.Com.;

VISTO l’Accordo quadro tra l’Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, sottoscritto in data 4 dicembre 2008;

VISTA la Convenzione per l’esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, sottoscritta tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, il Consiglio regionale della Basilicata e il Comitato regionale per le comunicazioni della Basilicata in data 17 novembre 2011, e in particolare l’art. 4, c. 1, lett. e);

VISTA la delibera n. 173/07/CONS, del 19 aprile 2007, recante “*Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti*”, di seguito “Regolamento”;

VISTA la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante “*Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori*”;

VISTA la delibera n. 274/07/CONS del 6 giugno 2007 recante “*... Modalità di attivazione, migrazione e cessazione nei servizi di accesso*”;

VISTO l’Accordo Quadro sulle migrazioni del 14 giugno 2008 relativo alla disciplina delle modalità operative di gestione delle procedure di attivazione, migrazione e portabilità del numero geografico ai sensi della delibera n. 274/07/CONS, 417/06/CONS, 4/CIR/99;

VISTA la delibera n. 41/09/CIR approvata il 24 luglio 2009 recante “*integrazioni e modifiche relative alle procedure di cui alla delibera n. 274/07/CONS ed alla portabilità del numero su rete fissa*”;

VISTA l’istanza di definizione presentata dalla Ditta Elettromeccanica xxxx in data 24/07/2015;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue;

1. La posizione dell'istante.

La ditta individuale Elettromeccanica xxxxx di xxxxx, titolare di 24 utenze mobili di tipo *business* attive con l'operatore H3G S.p.A., contesta l'interruzione del servizio telefonico attivo sulle proprie utenze in seguito alla loro migrazione, non richiesta, verso l'operatore Vodafone Italia S.p.A. (già Vodafone Omnitel B.V.); contesta, altresì, la mancata risposta dell'operatore Vodafone al proprio reclamo e chiede la liquidazione degli indennizzi, i rimborsi e lo storno di fatture come meglio precisato in istanza.

In particolare, nell'istanza introduttiva del procedimento e nelle memorie in atti la parte istante ha rappresentato quanto segue:

verso la metà del mese di novembre 2014 la Elettromeccanica xxxxxx, titolare di 24 utenze mobili di tipo *business* attive con l'operatore H3G S.p.A., veniva contattata da un agente dell'operatore Vodafone che, dopo averle inviato per email "*una serie di offerte telefoniche ... utili a ridurre i costi di telefonia mobile aziendale*", si recava presso la sede della ditta istante dove compilava "*un modello di proposta di contratto con i nostri dati anagrafici*" e lasciava alcune schede SIM. La ditta Trotta si riservava di "*vagliare la proposta e di verificare l'effettiva convenienza delle offerte*", senza sottoscrivere alcun modulo o contratto.

In data 16 gennaio 2015 la ditta istante riscontrava che i servizi telefonici attivi sulle proprie utenze erano "*sospesi/interrotti*" e, contattato il proprio agente H3G, apprendeva che tutte le proprie numerazioni erano migrate in Vodafone. In pari data, pertanto, presentava denuncia-querela presso la Stazione dei Carabinieri di Viggiano e sporgeva formale reclamo nei confronti dell'operatore Vodafone, ribadendo la propria "*totale estraneità alla suddetta migrazione*" e dando atto di avere già richiesto "*la riattivazione di tutte le usim presso il gestore H3G spa*".

Riferisce, quindi, la ditta istante che "*al fine di non perdere i numeri*" si vedeva costretta "*a sostenere i costi di attivazione con H3G S.p.A. di nuove 24 schede con portabilità*". Successivamente, Vodafone richiedeva il pagamento della fattura n. AF01876731 del 6 febbraio 2015, dell'importo di € 3.499,06, per "*penale recesso anticipato*" ed anche la società H3G S.p.A. richiedeva il pagamento della fattura n. 1589010743 di € 2.929,65 per "*recesso anticipato*".

Le utenze intestate alla ditta istante venivano, quindi, riattivate nella seconda metà del mese di gennaio 2015 con il gestore H3G S.p.A.

In data 27 aprile 2015 la parte istante esperiva il tentativo obbligatorio di conciliazione nei confronti dell'operatore Vodafone, tentativo che si concludeva con esito negativo.

In base a tali premesse, con l'istanza di definizione della controversia la parte istante ha chiesto:

- 1) "*Storno della fattura n. AF01876731 di € 3.499,06 emessa da Vodafone*";
- 2) "*Indennizzo ai sensi delibera n. 73/11/CONS per interruzione/sospensione dei servizi telefonici per le 24 utenze business; in particolare dal 16/01/15 al 22/01/15 per n. 6 utenze; dal 16/01/15 al 23/01/15 per n. 2 utenze; dal 16/01/15 al 28/01/15 per n. 13 utenze; dal 16/01/15 al 30/01/15 per n. 3 utenze (come da prospetto)*";
- 3) "*Il rimborso della somma di € 570,00 sostenuta per evitare la perdita della numerazioni*";
- 4) "*Rimborso somma € 2.929,65 di cui alla fattura n. 1589010743 emessa da H3G*";
- 5) "*Indennizzo per mancata risposta al reclamo*";

6) *“Ogni ulteriore indennizzo dovuto ai sensi delibere Autorità”*.

Successivamente, con memoria del 13 marzo 2016, depositata nel corso del presente procedimento, la parte istante – *“a precisazione della richiesta di rimborso sul punto avanzata nel formulario GU14 nei confronti dell’operatore Vodafone, ferme restando tutte le ulteriori richieste”* – ha precisato che i costi sostenuti con il gestore H3G S.p.A. per l’attivazione delle 24 utenze in questione, *“al fine di non perdere le numerazioni”* a seguito del loro passaggio in Vodafone, ammontano a complessivi € 1.079,88, come da fatture H3G dell’8 febbraio 2015 e relative distinte di pagamento allegate alla memoria stessa.

2. La posizione dell’operatore.

La società Vodafone, con memoria difensiva del 9 marzo 2016, ha eccepito preliminarmente l’inammissibilità dell’istanza *“stante la pendenza di un procedimento penale instaurato a seguito della presentazione di denuncia-querela da parte istante”*, così come previsto dall’art. 20 dell’allegato A alla delibera n. 173/07/CONS, richiamando, in tal senso, una pronuncia di archiviazione del Corecom Calabria del 10 dicembre 2015.

Nel merito, Vodafone ha eccepito l’infondatezza dell’istanza rilevando, in particolare, quanto segue: che l’utente aveva *“sottoscritto un contratto che prevedeva la migrazione in Vodafone di 24 sim mobili, con piano tariffario Zero Relax Basic”*, perfezionatosi il 14 gennaio 2015 *“con l’attivazione di tutte le sim mobili”*, così come si evince dal traffico contenuto nella fattura n. AF01876731 del 6 febbraio 2015; che *“fin dalla data del 16.01.2015, vi sono chiamate e traffico dati”* presenti in fattura, a riprova che l’utente ha regolarmente utilizzato le schede sim in questione; che nella fattura n. AF01876731 del 6 febbraio 2015 sono stati addebitati anche *“i costi dovuti a titolo di recesso anticipato, per la richiesta di migrazione out di tutte le sim, pervenuta alla Vodafone, sempre nello stesso mese di gennaio, da parte di altro gestore”*. Vodafone ha contestato, infine, anche *“la richiesta di rimborso delle somme pagate a H3G a seguito di migrazione in, atteso che non vi è documentazione a sostegno, né prova di tale assunto”*.

Sulla base di quanto sopra, Vodafone ha concluso per l’inammissibilità ovvero per il rigetto dell’istanza.

Si dà atto che la parte istante, con memoria di replica del 24 marzo 2016, ha contestato le difese e le produzioni documentali dell’operatore Vodafone, insistendo per l’accoglimento delle richieste formulate in atti.

3. Motivazione della decisione.

Alla luce di quanto emerso nel corso dell’istruttoria, le richieste formulate dalla parte istante possono essere parzialmente accolte, come di seguito precisato.

Valutazioni preliminari.

Va, preliminarmente, respinta l’eccezione di inammissibilità dell’istanza, sollevata da Vodafone nella propria memoria, atteso che non vi è nessun rapporto di pregiudizialità tra la denuncia-querela presentata dalla parte istante – che concerne eventuali responsabilità penali personali dell’autore di false sottoscrizioni eventualmente apposte sul modulo contrattuale *de quo* – e le richieste oggetto del presente procedimento, che ben possono essere decise nel merito, non essendo applicabile, nel caso di specie, quanto previsto dal richiamato art. 20, all. A alla delibera n. 173/07/CONS (cfr., *ex multis*, delibera Agcom n. 66/16/CIR).

Va rilevata, per contro, l’inammissibilità della domanda rassegnata *sub* n. 4) delle conclusioni di

parte istante, come sopra trascritte, non solo poiché formulata per la prima volta in sede di definizione della controversia, con conseguente violazione del principio di obbligatorietà del tentativo di conciliazione, ma anche poiché oggetto di separato procedimento di definizione avviato da parte istante nei confronti dell'operatore H3G S.p.A., avente ad oggetto precipuamente *“lo storno della fattura nr. 1589010743 di € 2.929,65”* ed *“il rimborso ovvero la restituzione della somma di € 1.000,00 corrisposta in relazione alla suddetta fattura”* (v. formulario GU14 del 15 ottobre 2015 allegato alla memoria di replica di parte istante); si tratta, pertanto, di questione che, seppur connessa a quelle per cui oggi si procede, si inserisce nel contesto dello specifico rapporto contrattuale tra la parte istante e la società H3G, di cui la parte istante ha dato atto in sede di memoria di replica, insuscettibile di essere affrontato e deciso in questa sede.

Parimenti inammissibile è la domanda rassegnata *sub* n. 6) delle conclusioni di parte istante, come sopra trascritte, non solo poiché formulata per la prima volta in sede di definizione della controversia, ma anche perché del tutto generica e indeterminata, risolvendosi in una *“clausola di stile”* suscettibile di aprire un contraddittorio potenzialmente esteso a richieste non espressamente formulate in istanza.

Sono, invece, ammissibili le domande rassegnate *sub* nn. 1), 2), 3) e 5) delle conclusioni di parte istante, come sopra trascritte e precisate – quanto alla domanda *sub* n. 3 – nella memoria difensiva di parte istante.

Nel merito.

A) Sulla richiesta di storno della fattura Vodafone n. AF01876731 del 6 febbraio 2015; sulla richiesta di rimborso delle somme sostenute per la riattivazione, con altro gestore, delle numerazioni in questione.

La ditta istante contesta la fattura emessa dall'operatore Vodafone in data 6 febbraio 2015 in seguito alla migrazione, non richiesta, delle proprie utenze mobili e ne chiede lo storno, deducendo di essere stata *“vittima di una portabilità/migrazione non richiesta né autorizzata”*. Chiede, altresì, il rimborso delle somme sostenute per la riattivazione delle proprie numerazioni con il precedente gestore H3G S.p.A.

Le domande sono fondate.

Per un corretto inquadramento della questione, si ricorda che la direttiva generale in materia di qualità e carte dei servizi di telecomunicazione, approvata con la delibera Agcom n. 179/03/CSP, all'articolo 7, comma 5, prevede che *“fatti salvi i casi di inadempimento da parte degli utenti, gli organismi di telecomunicazioni non pretendono da questi alcuna prestazione corrispettiva in caso di attivazioni o disattivazioni di linee o contratti o di forniture di beni o servizi da essi non richiesti e provvedono, a loro cura e spese, al ripristino delle condizioni tecniche e contrattuali pre-esistenti o al ritiro di detti beni. Tutti i costi, tra i quali quelli derivanti dal ripristino della precedente configurazione, sono a carico dell'operatore che ha disposto l'attivazione o la disattivazione della prestazione non richiesta dall'utente”*. Conformemente, l'art. 8 dell'allegato A alla delibera Agcom n. 73/11/CONS prevede che *“nelle ipotesi di attivazione di servizi non richiesti”*, gli utenti hanno diritto ad ottenere *“lo storno o il ricalcolo degli addebiti fatturati”*.

Ciò premesso, è principio consolidato della materia che a fronte della contestazione dell'utente circa l'esistenza e la valida conclusione di un contratto di telefonia, è onere dell'operatore telefonico fornire la prova positiva della conclusione del contratto. In particolare, qualora l'utente disconosca il contratto di attivazione di un'utenza e l'operatore non sia in grado di esibire la prova dell'avvenuta sottoscrizione, deve disporsi lo storno delle fatture illegittimamente emesse.

Nel caso di specie, l'operatore Vodafone non ha fornito alcuna prova di avere ricevuto una valida richiesta della ditta istante di voler procedere alla migrazione delle proprie utenze, né che la stessa abbia altrimenti accettato la proposta contrattuale formulata dall'agente Vodafone. Al contrario, non appena appreso dell'avvenuta migrazione in Vodafone, l'odierna istante presentava denuncia-querela presso la Stazione dei Carabinieri di Viggiano e sporgeva formale reclamo nei confronti della società Vodafone, ribadendo la propria *“totale estraneità alla suddetta migrazione”* e dando atto di avere già richiesto *“la riattivazione di tutte le usim presso il gestore H3G spa”* (cfr. docc. 4-6-7 allegati all'istanza).

In tale contesto, risulta del tutto illegittimo l'addebito – contenuto nella contestata fattura del 6 febbraio 2015 – sia del costo di attivazione delle 24 utenze in questione, poiché non richiesta dalla parte istante, sia dei costi di recesso anticipato (ovvero *“disattivazione avvenuta prima dei 24 mesi”*) fatturati da Vodafone in seguito alla cessazione, per rientro nel precedente operatore, delle numerazioni stesse.

Deve, quindi, affermarsi la responsabilità della società Vodafone per l'arbitraria acquisizione delle utenze mobili intestate alla ditta istante, attive fino a quel momento con H3G S.p.A., con conseguente diritto della parte istante, in accoglimento delle domande formulate *sub* nn. 1 e 3:

- a) allo storno della fattura n. AF01876731 emessa da Vodafone il 6 febbraio 2015, dell'importo di € 3.499,06, nonché
- b) al rimborso degli importi sostenuti per la riattivazione delle proprie utenze con il gestore H3G S.p.A., per un importo pari a complessivi € 1.079,88, così come precisato e documentato nella memoria in atti (cfr. docc. 1-2-3-4 allegati alla memoria di parte istante del 13 marzo 2016).

B) Sulla richiesta di indennizzo per interruzione/sospensione dei servizi telefonici attivi sulle utenze in questione.

La ditta istante lamenta che le proprie utenze, in seguito al passaggio (non richiesto) dal gestore H3G S.p.A. al gestore Vodafone, avrebbero cessato di funzionare per vari giorni, a far data dal 16 gennaio 2015 sino alla data della loro riattivazione con H3G S.p.A.

Anche tale doglianza è fondata, nei termini che seguono.

Si deve premettere che, secondo quanto previsto dalla direttiva generale in materia di qualità e carte dei servizi di telecomunicazione, adottata con la delibera Agcom n. 179/03/CSP, gli operatori sono tenuti a fornire i servizi in modo regolare, continuo e senza interruzioni (articolo 3, comma 4), nel rispetto delle previsioni normative e contrattuali e, in caso di disservizio, sono tenuti ad intervenire tempestivamente per la risoluzione delle problematiche riscontrate. Ne consegue che in tutti i casi di malfunzionamento di un servizio di comunicazione elettronica, allorquando l'utente non può pienamente godere del servizio in questione e l'operatore non risolve la situazione nel rispetto dei termini previsti dal contratto nonché dalla normativa sugli standard di qualità, l'utente ha diritto ad un indennizzo per il periodo di disservizio a meno che l'operatore non dimostri che il ritardo sia dipeso da causa a lui non imputabile, secondo il disposto dell'art. 1218 del codice civile.

Nel caso di specie, la società Vodafone, in sede di memoria difensiva, ha confermato di avere acquisito le 24 utenze in questione in data 14 gennaio 2015 ed ha precisato che le stesse, fin dalla data del 16 gennaio 2015, avrebbero regolarmente generato *“chiamate e traffico dati”*, così come attestato dalla fattura n. AF01876731 del 6 febbraio 2015, prodotta in allegato alla memoria.

In realtà, dall'esame della fattura in questione si evince che molte delle utenze *de quibus* non

hanno generato alcun traffico telefonico (si vedano, ad esempio, le utenze nn. 329XXXXXX, 331XXXXXX, 331XXXXXXX, 334XXXXXXX, 331XXXXXX) e che, laddove presente, la totalità del traffico fatturato nel breve periodo di attivazione sotto rete Vodafone è riferito esclusivamente a “*chiamate trasferite*”, ovvero a servizi di segreteria telefonica, a riprova del non funzionamento del servizio attivato sulle utenze in questione. Risulta, invece, che due utenze – corrispondenti ai nn. 347XXXXXXX e 337XXXXXXX – hanno generato regolare traffico telefonico e dati nel periodo di fatturazione, trattandosi verosimilmente di utenze che la ditta istante, così come dichiarato in sede di denuncia-querela, ha utilizzato “*per non restare senza telefono*”.

Se, pertanto, è indubbio che nel periodo in questione le utenze della ditta istante si trovassero sotto la gestione dell’operatore Vodafone, si rileva che lo stesso non ne ha garantito il corretto funzionamento, lasciando l’utente nella impossibilità di “*ricevere ed inviare chiamate*”, così come da questi dichiarato nel reclamo del 16 gennaio 2015, in atti.

Deve, pertanto, dichiararsi la responsabilità dell’operatore Vodafone ai sensi dell’art. 1218 del codice civile per il mancato funzionamento del servizio telefonico associato alle utenze in questione – ad eccezione (come sopra si è visto) delle utenze n. 347XXXXXXX e n. 337XXXXXXX –, con conseguente diritto della parte istante alla percezione di un indennizzo proporzionato al disagio subito.

Per il calcolo dell’indennizzo viene in rilievo l’art. 5, primo comma, del Regolamento in materia di indennizzi approvato con la delibera Agcom n. 73/11/CONS, il quale prevede che in caso di “*completa interruzione del servizio per motivi tecnici, imputabili all’operatore*”, è dovuto un indennizzo pari ad euro 5,00 per ogni giorno d’interruzione; importo, questo, da computarsi in misura pari al doppio (ovvero € 10,00 *pro die* per ciascuna utenza) ai sensi dell’art. 12, comma 2, del regolamento medesimo, trattandosi di utenze *business*.

In applicazione di tali principi, e tenuto conto delle risultanze procedurali, l’indennizzo va calcolato come segue:

- per le sei utenze nn. 329XXXXXX, 331XXXXXXX, 331XXXXXXX, 331XXXXXX, 393XXXXXXX e 331XXXXXXX, dal 16 gennaio al 22 gennaio 2015, per un totale di € 360,00 (€ 10,00 per 6 giorni per 6 utenze);
- per le due utenze nn. 366XXXXXXX e 331XXXXXXX, dal 16 gennaio al 23 gennaio 2015, per un totale di € 140,00 (€ 10,00 per 7 giorni per 2 utenze);
- per le undici utenze nn. 334XXXXXXX, 329XXXXXXX, 331XXXXXX, 329XXXXXXX, 366XXXXXXX, 329XXXXXXX, 331XXXXXXX, 331XXXXXXX, 334XXXXXXX, 331XXXXXXX e 331XXXXXX, dal 16 gennaio al 28 gennaio 2015, per un totale di € 1.320,00 (€ 10,00 per 12 giorni per 11 utenze);
- per le tre utenze nn. 331XXXXXX, 331XXXXXXX e 329XXXXXXX, dal 16 gennaio al 30 gennaio 2015, per un totale di € 420,00 (€ 10,00 per 14 giorni per 3 utenze).

Ne discende che la parte istante, in accoglimento della domanda formulata *sub* n. 2), ha diritto, per il mancato funzionamento delle utenze di cui sopra, ad un indennizzo complessivo di euro 2.240,00 da porsi a carico dell’operatore Vodafone.

C) Sulla richiesta di indennizzo per mancata risposta al reclamo.

Risulta fondata anche la richiesta di indennizzo per mancata risposta di Vodafone al reclamo della parte istante.

Rileva, sul punto, il disposto dell'articolo 8, comma 4, dell'allegato A alla delibera n. 179/03/CSP, secondo cui *“Gli organismi di telecomunicazioni indicano nelle carte dei servizi il termine per la definizione dei reclami, termine che non può essere superiore a quarantacinque giorni dal ricevimento del reclamo stesso. L'organismo di telecomunicazioni comunica all'utente l'esito del reclamo. In caso di accoglimento del reclamo, l'organismo di telecomunicazioni indica i provvedimenti o le misure soddisfattive per rimuovere le irregolarità riscontrate e per il ristoro dei pregiudizi arrecati. In caso di rigetto, la risposta in esito al reclamo è in forma scritta, è adeguatamente motivata ed indica gli accertamenti compiuti”*.

Nel caso di specie, dagli atti del procedimento emerge che l'operatore Vodafone, pur non avendo contestato il ricevimento del reclamo del 16 gennaio 2015, non vi ha mai dato riscontro, omettendo con ciò di gestire correttamente il rapporto con l'utente che, come si è visto, denunciava *“di non aver sottoscritto alcuna proposta di adesione”* e ribadiva la propria *“totale estraneità”* rispetto alla migrazione delle proprie utenze in Vodafone.

Quanto sopra è confermato dal contegno tenuto nel presente procedimento da Vodafone che, in sede di memoria, non ha preso alcuna posizione rispetto alla doglianza in questione, né ha prodotto eventuali comunicazioni dirette all'utente in merito alla gestione del problema *de quo*.

Considerato che l'art. 11, comma 1, dell'allegato A alla delibera n. 73/11/CONS prevede un indennizzo di euro 1,00 per ogni giorno di ritardo nella risposta al reclamo, fino ad un massimo di euro 300,00, e che il *dies ad quem* – in applicazione delle *“Linee Guida in materia di risoluzione delle controversie tra utenti ed operatori di comunicazioni elettroniche”*, approvate con la delibera n. 276/13/CONS – deve essere individuato nella data dell'udienza di conciliazione, quale prima occasione di interlocuzione tra le parti, la società Vodafone va condannata, a tale titolo, alla corresponsione in favore dell'istante della somma di € 56,00 (pari ad euro 1,00 moltiplicato per i 101 giorni intercorsi dal 16 gennaio 2015 al 27 aprile 2015, data dell'udienza di conciliazione, detratti i 45 giorni utili per la risposta al reclamo: per un totale, quindi, di 56 giorni indennizzabili).

D) Sulle spese di procedura.

Si ritiene, infine, proporzionale ed equo liquidare a favore della parte istante la somma forfettaria di euro 100,00 a titolo di spese di procedura ai sensi dell'art. 19, comma 6, del Regolamento approvato con la delibera Agcom n. 173/07/CONS, nonché delle Linee Guida approvate con la delibera Agcom n. 276/13/CONS.

Alla luce delle considerazioni sin qui svolte e vista la relazione dell'esperto giuridico Avv. Raffaele Cioffi

Delibera

1. Di accogliere parzialmente l'istanza della ditta Elettromeccanica XXXXX di XXXXXXXX XXXXX nei confronti della società Vodafone Italia S.p.A. (già Vodafone Omnitel B.V.) per le motivazioni espresse in premessa.

2. La società Vodafone Italia S.p.A. è tenuta a regolarizzare la posizione contabile-amministrativa della parte istante mediante lo storno della fattura n. AF01876731 del 6 febbraio 2015, dell'importo di € 3.499,06;

3. La società Vodafone Italia S.p.A. è tenuta a pagare in favore della parte istante, oltre alla somma di € 100,00 (cento/00) per le spese di procedura, i seguenti importi, maggiorati degli interessi legali a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza:

- a) € 1.079,88 (millesettantanove/88) a titolo di rimborso dei costi sostenuti dalla parte istante per la riattivazione delle proprie utenze con il gestore H3G S.p.A.;
 - b) € 2.240,00 (duemiladuecentoquaranta/00) a titolo di indennizzo per il mancato funzionamento delle utenze in questione, così come precisato in parte motiva;
 - c) € 56,00 (cinquantasei/00) a titolo di indennizzo per la mancata risposta al reclamo dell'istante.
- Il presente provvedimento costituisce un ordine ai sensi e per gli effetti dell'articolo 98, comma 11, del d.lgs. 1 agosto 2003, n.259;
 -
 - È fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale danno subito;
 - Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sui siti *web* del Corecom e dell'Autorità (www.agcom.it).

LA PRESIDENTE
Giuditta Lamorte

LA DIRIGENTE
Vesna Alagia